

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura negoziata con modalità telematica per l'appalto: "ID 4731 CC 26/24 MIT PONTI 2 LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA DEL PONTE STRADALE N. 2021, ALLA PROGRESSIVA KM 0+034 DELLA S.P. 10, NEL COMUNE DI SAVIGNONE. CUP D88I25000020001. CIG BC539DCE72. Procedura negoziata senza bando." nei settori ordinari sotto le soglie europee con il criterio del minor prezzo.

Sommario

PREMESSE	3
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	3
1.1 La piattaforma telematica di negoziazione	3
1.2 Dotazioni tecniche	4
1.3 Identificazione	5
2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	5
2.1 Documenti di gara	5
2.2 Chiarimenti	6
2.3 Comunicazioni	6
3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO	7
3.1 Durata	8
3.2 Opzioni e Rinnovi	8
3.3 Revisione dei prezzi	8
3.4 Modifica del contratto in fase di esecuzione	9
4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ...	9
5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	10
6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	11
6.1 Requisiti di idoneità professionale	11
6.2 E 6.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e di tecnica professionale	12
6.4 E 6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie - Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili	13
7 AVVALIMENTO	14
8 SUBAPPALTO	15
9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	16
10 GARANZIA PROVVISORIA	18
11 SOPRALLUOGO	19
12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	19
13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	20

13.1	Regole per la presentazione dell'offerta	20
14	SOCCORSO ISTRUTTORIO	22
15	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	23
15.1	Domanda di partecipazione ed eventuale procura	23
15.2	Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14	24
15.3	Dichiarazioni da rendere nel DGUE	25
15.4	Documentazione in caso di avvalimento	26
15.5	Documentazione per i concorrenti in forma associata.....	26
16	OFFERTA ECONOMICA	28
17	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	29
18	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	29
19	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	30
20	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE	30
21	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	31
22	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	31
23	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	33
24	CODICE DI COMPORTAMENTO.....	34
25	VERBALE D'INTESA – INDICAZIONI PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI CORRELATI ALLE CONDIZIONI DI MICROCLIMA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO PER LA PROVINCIA DI GENOVA.....	34
26	ACCESSO AGLI ATTI	34
27	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	35
28	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	35

PREMESSE

Con determinazione n. 2202/2026 del 28 Luglio 2026, esecutiva dal 4 Agosto 2026, della Direzione Territorio e Mobilità, questa Amministrazione ha deciso di affidare i lavori di ripristino e consolidamento della struttura del ponte stradale n. 2021, alla progressiva km 0+034 della S.P. 10, nel Comune di Savignone - conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al Decreto DM 5 agosto 2024 e pubblicato in G.U. Serie Generale n. 197 del 23 agosto 2024 - in vigore dal 21 dicembre 2024 e modificato dal Decreto correttivo 11 settembre 2025, pubblicato in G.U. Serie Generale n.221 del 23 settembre 2025.

La presente procedura è identificata dal codice ID.4731.

La presente procedura è interamente svolta tramite la PAD accessibile all'indirizzo <https://cittametropolitanagenova.tuttogare.it>.

L'affidamento avviene mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, così come modificato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024 n. 209, d'ora in poi Codice e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50 comma 4 del Codice.

La durata massima del procedimento, in conformità a quanto stabilito dall'allegato I.3 del Codice, è pari a 3 mesi dall'invio degli inviti ad offrire, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento dei lavori è il Comune di Savignone (GE), codice NUTS ITC33.

CUP D88I25000020001

CUI L80007350103202500049

CIG BC539DCE72

CPV 452221119-9 Lavori di riparazione di ponti

CODICE ATECO 42.13.00 - Costruzione di ponti e gallerie

Il progetto di cui sopra è stato verificato in data 29 maggio 2026 e in data 4 giugno 2026, con aggiornamento della verifica in data 29 giugno 2026 con verbale del RUP ing. Sonia Resemini. Il progetto è stato validato in data 4 giugno 2026, con aggiornamento della validazione del 29 giugno 2026 con verbale del RUP ing. Sonia Resemini. Il progetto è stato approvato con Determinazione della Direzione Territorio e Mobilità n. 2202/2026 del 28 Luglio 2026.

In data 29 maggio 2026 è stato redatto il Verbale di Attestazione dello stato dei luoghi da parte del Direttore dei Lavori.

Il Responsabile unico del progetto è l'Ing. Sonia Resemini.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il Dott. Giacomo Ivaldi, funzionario dell'Ufficio Gare del Servizio Stazione Unica Appaltante.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 La piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Norme tecniche di utilizzo", reperibile al seguente link: https://cittametropolitanagenova.tuttogare.it/norme_tecniche.php.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante ... <https://sua.cittametropolitana.genova.it/> unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di invio della lettera di invito alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel citato documento "Norme tecniche di utilizzo", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione digitale

(decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni) nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

È possibile formulare richieste di assistenza sull'utilizzo della Piattaforma contattando l'Help Desk di Tuttogare tramite l'indirizzo email assistenza@tuttogare.it, oppure telefonando al numero (+39) 02 40 031 280.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando l'Help Desk di Tuttogare ai recapiti sopraindicati.

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione alla Piattaforma così come disciplinato nel documento "Norme tecniche di utilizzo".

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a. lettera d'invito;

- b. disciplinare di gara;
- c. schema di domanda di partecipazione (modello Allegato A);
- d. schema di modello di dichiarazione anagrafica e antimafia (modello Allegato B);
- e. schema di auto-dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (modello Allegato F)
- f. documento di gara unico europeo (eDGUE);
- g. modello verbale sopralluogo (modello Allegato D);
- h. dichiarazione equivalenza tutele contrattuali (Allegato E)
- i. dichiarazione impegni ex art. 102 Codice (Allegato G)
- j. documentazione tecnica: progetto esecutivo relativo a “CC 26/24 MIT PONTI 2 LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA DEL PONTE STRADALE N. 2021, ALLA PROGRESSIVA KM 0+034 DELLA S.P. 10, NEL COMUNE DI SAVIGNONE. CUP D88I25000020001” comprensivo di capitolato speciale d’oneri e schema di contratto;
- k. istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l’utilizzo della stessa, illustrate nel documento denominato “Norme tecniche di utilizzo” (reperibile direttamente sulla Piattaforma di gara).

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sulla Piattaforma telematica certificata in uso presso la Città Metropolitana di Genova, Tuttogare, accessibile tramite il link

<https://cittametropolitanagenova.tuttogare.it>

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti **da inoltrare fino al massimo di 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, entro e non oltre le ore 12.00 di predetto termine**, in via telematica attraverso la Piattaforma, previa registrazione alla Piattaforma stessa, per mezzo della sezione “Chiarimenti”, nell’interfaccia della singola procedura di gara. A tutela degli operatori economici non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **4 giorni (nel caso in cui il termine di scadenza coincida con una giornata festiva o di sabato, il termine cade nella prima giornata lavorativa utile successiva)** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Nel caso in cui il sistema consenta l'invio automatico di comunicazioni ad un numero indifferenziato di soggetti, si può prevedere l'invio delle comunicazioni a tutti gli operatori economici che partecipano a raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, indipendentemente dalla qualifica posseduta.

3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

L'oggetto dell'appalto a corpo consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di: RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA DEL PONTE STRADALE N. 2021, ALLA PROGRESSIVA KM 0+034 DELLA S.P. 10, NEL COMUNE DI SAVIGNONE. CUP D88I25000020001.

Per una descrizione dettagliata della prestazione contrattuale richiesta si rimanda al testo del Capitolato Speciale di Appalto.

L'appalto è costituito da un unico lotto.

La mancata suddivisione in lotti dell'appalto è motivata dalla tipologia di lavori di cui trattasi, che rende opportuno avere un unico operatore economico nell'ottica della semplificazione e della economicità del procedimento, attesa anche l'unicità complessiva che caratterizza i lavori in oggetto.

I lavori oggetto di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare.

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessari per l'intervento di realizzazione "CC 26/24 MIT PONTI 2 LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA DEL PONTE STRADALE N. 2021, ALLA PROGRESSIVA KM 0+034 DELLA S.P. 10, NEL COMUNE DI SAVIGNONE. CUP D88I25000020001".

IMPORTO

A) Importo a base di gara	€ 797.897,24
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	€ 188.128,88
A) + B) Importo complessivo	€ 986.026,12

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera pari a € 281.419,40#, individuati e incorporati in progetto esecutivo ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice, sulla base del contratto collettivo nazionale codice F012 CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative.

In conformità all'art. 3 dell'allegato I.01 al Codice, per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante F012, F015, F018.

L'operatore economico, pertanto, non compila l'Allegato E se adotta un contratto collettivo nazionale equivalente a quello identificato con codice alfanumerico F012, individuato dalla stazione appaltante, come sopra riportato.

Gli operatori economici possono indicare un differente CCNL da essi applicato purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello sopra indicato. In questo caso l'operatore economico compila l'apposito Allegato E da presentare unitamente all'offerta economica.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali e contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

L'importo assoggettato a ribasso è pari a € 797.897,24#.

Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

L'importo complessivo è al netto di IVA

L'importo è da intendersi omnicomprensivo per l'intera durata dell'appalto, salvo eventuale revisione dei prezzi.

L'importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento di cui al Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche della Regione Liguria - anno 2026, vigente all'atto di approvazione del Progetto e secondo le modalità indicate all'art. 2 del Capitolato Speciale d'appalto.

L'appalto è finanziato con fondi MIT PONTI 2.

3.1 Durata

Il termine per ultimare tutti i lavori è pari a 362 (trecentosessantadue) giorni naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dalla consegna dei lavori.

3.2 Opzioni e Rinnovi

Non previsti.

3.3 Revisione dei prezzi

In conformità all'art. 60 e dell'allegato II.2 bis del Codice, qualora, nel corso del periodo di validità del contratto, si verificano particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera in aumento o in diminuzione superiore al 3 per cento dell'importo complessivo, opera la revisione dei prezzi nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4 quater dell'art. 60 del Codice.

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'allegato II.2 bis al Codice la Stazione Appaltante monitora l'andamento degli indici con cadenza coincidente con gli aggiornamenti degli indici stessi come definiti con i successivi decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L'indice sintetico revisionale da utilizzare quale base di riferimento è quello individuato dal progettista dopo l'aggiudicazione quale media ponderata di indici selezionati tra quelli individuati con provvedimento adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito l'Istat, ai sensi dell'art. 60 comma 4 del codice, sulla base di tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla tabella A acclusa all'allegato II 2 bis al codice, tenuto conto delle lavorazioni poste a base di gara. Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. Nel caso in cui i termini di aggiudicazione siano stati sospesi o prorogati ai sensi dell'art. 1 commi 3, 4 e 5 dell'allegato I.3 al codice il valore di riferimento è quello dell'indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'art. 1, commi 1 e 2 del predetto allegato.

L'indice sintetico revisionale utilizzato come base di riferimento, ai fini dell'attivazione automatica della revisione prezzi, verrà successivamente confrontato, con cadenza coincidente con gli aggiornamenti come definiti con i successivi decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il relativo aggiornamento dell'indice, ai sensi dell'art. 60 comma 4 del codice.

La revisione prezzi di cui al presente articolo si applica ai prezzi contrattuali come specificato all'art. 5 dello Schema di contratto.

Si fa rinvio alle previsioni del Capitolato Speciale art. 10 Modifiche, variazioni e varianti contrattuali.

4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Gli operatori economici ammessi alla procedura sono quelli indicati dall'articolo 65 del Codice dei contratti, purché in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro cinque giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

La lettera di invito stabilisce se il raggruppamento debba assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, ai sensi dell'art. 68 comma 4 lett. a) del Codice, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.

5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 22.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b) e c) i requisiti generali di cui al punto 5 devono essere posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso **costituiscono causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente) copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 Requisiti di idoneità professionale

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 E 6.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e di tecnica professionale

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti speciali come di seguito indicati:

Possesso dell'attestazione di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici (SOA): a pena di esclusione è richiesta attestazione di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici (SOA), in corso di validità, ai sensi dell'art. 100 del Codice e dall'allegato II.12, rilasciata da S.O.A. autorizzata, presentabile in formato digitale sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico per le categorie specificate.

Si rammenta che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di verifica triennale qualora avviata nei termini di cui all'art. 17 dell'allegato II.12 del Codice, e non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con la SOA competente al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara.

Nel caso di rinnovo, la procedura dovrà essere stata avviata nei termini di cui all'art. 16 dell'allegato II.12 del Codice ossia almeno 90 giorni prima della scadenza della validità dell'attestazione SOA, e, qualora non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con SOA autorizzata. Al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara è altresì necessario che siano oggetto del contratto di rinnovo la/ le categorie per idonea classifica interessate dalla presente procedura.

In difetto del rispetto dei suddetti termini l'impresa sarà considerata priva di valida attestazione SOA.

I lavori della categoria prevalente sono i seguenti:

Lavorazioni dell'appalto			Classifica	Qualific. Obblig. (SI/NO)	Importo (€)	% sul valore complessivo dell'opera
categoria		descrizione categoria				
1	OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari	III	SI	€ 579.001,50	58,72%

I lavori della categoria scorporabile sono le seguenti:

Lavorazioni dell'appalto			Classifica	Qualific. Obblig. (SI/NO)	Importo (€)	% sul valore complessivo dell'opera
categoria		descrizione categoria				
1	OS18-A	Componenti strutturali in acciaio	II	SI	€ 262.855,08	26,66%
2	OS11	Apparecchiature strutturali speciali	I	SI	€ 144.169,54	14,62%

Ai sensi dell'art. 104 del D.lgs. 36/2023, è ammesso l'istituto dell'avvalimento per le opere di cui alla categoria prevalente OG3 e categorie scorporabili OS18-A e OS11.

6.4 E 6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie - Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 a) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale

I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 dell'art. 68 del Codice. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f) ed i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera h), del codice le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nella lettera di invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 100 del Codice.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice partecipano alla procedura di gara, fermo restando il disposto del punto 5 del presente disciplinare, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) il

consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate.

Nel caso in cui il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'articolo 104 del Codice.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori.

Resta fermo il principio di corrispondenza tra quote di esecuzione e qualificazione posseduta da ciascun operatore economico.

7 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avalimento dei requisiti di un altro soggetto.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, anche premiale o misto.

Il contratto di avalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

L'impresa ausiliaria deve impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione la documentazione amministrativa relativa all'ausiliaria:

- domanda di partecipazione (Allegato A);
- dichiarazione anagrafica e antimafia (Allegato B);
- DGUE;
- dichiarazione di avvalimento.

L'impresa ausiliaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 104, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, deve essere in possesso sia dei requisiti di ordine generale sia dei requisiti di ordine speciale, come definiti dalla documentazione di gara.

In particolare, per quanto concerne il possesso dei requisiti di ordine speciale in capo all'operatore ausiliario, tale obbligo deve essere inteso in riferimento a tutti i requisiti speciali richiesti per la partecipazione alla procedura come specificati all'art. 100 del Codice, con particolare riguardo a: idoneità professionale; capacità economica e finanziaria; capacità tecnica e professionale.

8 SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Nella domanda di partecipazione, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 119 comma 2 del Codice, il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 1 e 2, del Codice per i lavori di cui alla categoria prevalente importo € 579.001,50 (pari al 58,72% del valore complessivo dell'opera), tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, si stabilisce che debbano essere eseguite direttamente dall'impresa appaltatrice le lavorazioni per una percentuale non inferiore al 50,01%, cioè che non possa essere affidata a terzi l'esecuzione delle lavorazioni di cui alla categoria prevalente per una percentuale superiore al 49,99% del valore complessivo della stessa.

Le lavorazioni di cui alle categorie scorporabili OS18-A e OS11 sono subappaltabili.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice le prestazioni o lavorazioni relative alla quota subappaltabile della categoria prevalente OG3 e le lavorazioni di cui alla categoria scorporabile OS18-A e OS11 non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori nonché di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

L'Impresa dovrà comunque indicare in fase di gara le lavorazioni che intende subappaltare nei limiti previsti dalla legge, dal presente capitolato speciale e dalla documentazione di gara.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 119 comma 12 del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

L'affidamento in subappalto è possibile esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Ai fini della qualificazione, qualora l'importo del subappalto sia superiore a € 150.000,00, il subappaltatore deve essere in possesso dell'attestato di qualificazione, qualora l'importo sia inferiore a € 150.000,00 gli operatori economici possono dimostrare la qualificazione anche ai sensi dell'art. 28 dell'allegato II.12 del Codice.

L'affidamento in subappalto o a cottimo è sottoposto alle condizioni indicate all'art. 119 del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Qualora l'operatore economico ricorra al subappalto necessario deve dichiarare tale volontà

Requisiti del subappaltatore

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti gli operatori economici per i quali ricorrano i motivi di esclusione.

Autorizzazione al subappalto

L'affidamento delle prestazioni in subappalto è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto all'amministrazione aggiudicatrice almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti.

Nel contratto di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2 bis al Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60 comma 2 del Codice.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'esito negativo della verifica impedisce il rilascio dell'autorizzazione al subappalto, ferma restando la possibilità di sostituzione del subappaltatore.

9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire al personale impiegato nell'attività della categoria prevalente OG3 l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro indicato al paragrafo 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Nel caso dichiarare nel modello di domanda Allegato A di applicare un contratto collettivo nazionale e territoriale diverso da quello di cui al punto 3 deve compilare e firmare digitalmente l'Allegato E – *dichiarazione di equivalenza tutele contrattuali* **da presentare unitamente all'offerta economica**.

Ai sensi degli artt. 11, commi 2 e 3, 57 e 102, comma 1, lett. b) l'operatore economico si impegna a garantire l'applicazione dei contratti collettivi di cui sopra, nonché le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare. In questo caso, compila l'Allegato G – *dichiarazione degli impegni assunti dall'operatore ai sensi dell'art. 102 D. Lgs 36/2023* **da presentare unitamente all'offerta economica**.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna, in caso di nuove assunzioni eccedenti il personale da riassorbire, a dare priorità ai lavoratori appartenenti alle predette categorie.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- Una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- Una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie di occupazione femminile

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Ai sensi dell'art. 57 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.3, si richiede, quanto segue:

Agli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti di produrre, **a pena di esclusione**, in allegato alla domanda di partecipazione, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art- 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità;

Agli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici e fino a cinquanta dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, di consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità;

Agli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici e fino a cinquanta dipendenti, di consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali;

A tutti gli operatori economici, **a pena di esclusione** di dichiarare in sede di domanda di ammissione, di avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12/03/1999 n. 68;

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi antecedenti alla presentazione dell'offerta

nell'ambito della presente procedura, hanno violato l'obbligo afferente la presentazione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice e di cui all'art. 47, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

REQUISITO DI ESECUZIONE - LAVORAZIONI PER CUI VIENE RICHIESTA L'ISCRIZIONE ALLA WHITE LIST

L'esecuzione dell'appalto comprende, inoltre, le seguenti lavorazioni, rientranti tra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 1, comma 53 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e per le quali è richiesta all'operatore economico l'iscrizione o l'avvenuta richiesta di iscrizione o di rinnovo d'iscrizione alla White List della Prefettura competente per territorio:

Le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'articolo 1, comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono così individuate, pertanto l'esecutore delle lavorazioni di sotto specificate dovrà necessariamente possedere l'iscrizione alla "White List":

- Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- Fornitura di ferro lavorato;
- Attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

Si precisa infine con riferimento alle lavorazioni "confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume" e "fornitura di ferro lavorato" che l'esecutore deve necessariamente possedere l'iscrizione in white list in caso svolga l'attività di fornitura di calcestruzzo, bitume e ferro e non il mero getto di calcestruzzo, stesa di asfalto o montaggio di ferro di armatura.

L'iscrizione alla white list dovrà essere posseduta soltanto dal soggetto che andrà a svolgere la prestazione rientrante all'interno dell'elenco di cui all'articolo 1 comma 53 L. n. 190/2012 oggetto di subappalto.

Si precisa che nelle lavorazioni non subappaltabili della categoria prevalente OG3, non rientra l'attività maggiormente esposta a rischio di infiltrazione mafiosa.

Pertanto l'appaltatore non deve necessariamente possedere l'iscrizione alla "White list".

In ogni caso l'iscrizione alla white list dovrà essere posseduta soltanto dal soggetto che andrà a svolgere la prestazione rientrante all'interno dell'elenco di cui all'articolo 1 comma 53 L. n. 190/2012 oggetto di subappalto.

Nel caso in cui sia l'appaltatore ad eseguire dette lavorazioni, l'iscrizione alla white list dev'essere posseduta dall'appaltatore medesimo.

Nel caso in cui sia l'appaltatore ad eseguire dette lavorazioni, l'iscrizione alla white list dev'essere posseduta dall'appaltatore medesimo.

Nel caso in cui le dette lavorazioni siano eseguite da un subappaltatore, l'iscrizione dev'essere posseduta dal subappaltatore medesimo.

Nel caso di raggruppamento temporaneo, l'iscrizione deve essere posseduta da ciascuna impresa che esegue le suddette lavorazioni.

Nel caso di raggruppamento temporaneo, l'iscrizione deve essere posseduta dall'impresa che esegue le suddette lavorazioni ovvero da tutti i componenti il raggruppamento, in ragione dell'oggettiva organizzazione delle prestazioni stabilita all'interno del raggruppamento

10 GARANZIA PROVVISORIA

Non è richiesta la garanzia provvisoria come da esenzione ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del Codice.

11 SOPRALLUOGO

N.B.: I sopralluoghi devono essere fissati in date tali da consentire agli operatori economici di poter effettuare eventuali richieste di chiarimenti ovvero di regola almeno tre giorni prima della scadenza del termine per la richiesta dei chiarimenti.

Il sopralluogo è obbligatorio. Il sopralluogo si rende necessario in ragione della peculiarità dei luoghi oggetto dell'intervento e delle possibili interferenze con la viabilità nel corso dei lavori, e costituendo carattere di sostanzialità la presa visione del sito di cantiere ai fini di acquisire un'offerta circostanziata e in aderenza alla specificità del presente appalto.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo

Per la prenotazione contattare: segreteria Direzione Territorio e mobilità tel. 010 5499671 posta elettronica viabil@cittametropolitana.genova.it

Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

La dichiarazione di avvenuto sopralluogo deve essere prodotta nella busta telematica contenente la documentazione amministrativa in copia conforme all'originale, sottoscritta digitalmente dall'operatore economico. La mancata produzione della dichiarazione di avvenuto sopralluogo sarà oggetto di richiesta di integrazione.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato dell'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 90,00# secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

ATTENZIONE IL CIG DELLA PROCEDURA DA INDICARE NEL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC E' BC539DCE72.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento deve essere allegato alla domanda di ammissione e qualora mancante, è attivata la procedura di soccorso istruttorio con richiesta di presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore

economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e tutta la documentazione prodotta dai concorrenti deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 26/8/2026 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Il formato dei files accettati e la dimensione massima degli stessi sono definiti dalla Piattaforma stessa.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nel documento *Norme tecniche di utilizzo della Piattaforma* reperibile al link <https://cittametropolitanagenova.tuttogare.it/> di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

Le modalità di caricamento dell'offerta sono le seguenti.

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

C – Offerta economica, generata sulla piattaforma Tuttogare ed eventuale dichiarazione di equivalenza tutele contrattuali (Allegato E) e **Allegato G dichiarazione impegni ex art. 102 Codice OBBLIGATORIO**.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

La procedura di invio dell'offerta si articola in 4 passaggi:

Step 1 – Busta Amministrativa inserimento della documentazione richiesta: Domanda di partecipazione (Allegato A); Dichiarazione anagrafica e antimafia (Allegato B); Verbale di sopralluogo (Allegato D) se richiesto; Titolare effettivo e autodichiarazione di assenza conflitto di interessi (Allegato F); eDGUE (generato direttamente sulla Piattaforma); Garanzia a corredo dell'offerta se richiesta; Attestazione di versamento all'ANAC del contributo indicato nella lettera di invito; Attestazione assolvimento imposta di bollo; per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità; eventuale altra documentazione (documentazione di certificazione requisiti capacità di cui ai paragrafi 6.2 e 6.3., documentazione relativa a ATI/RTI, Contratto di avvalimento...).

Step 2 – Busta Economica inserimento della documentazione richiesta:

- Dichiarazione di offerta economica da compilare tramite il documento generato automaticamente dalla Piattaforma;
- Dichiarazione degli impegni assunti dall'operatore ai sensi dell'art. 102 D. Lgs 36/2023 (Allegato G) – obbligatorio;
- (eventuale) Dichiarazione di equivalenza tutele contrattuali (Allegato E) – da inserire solo nel caso in cui il concorrente dichiari nella domanda di partecipazione (Allegato A) un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla stazione appaltante.
- (eventuale) “Tabella di dettaglio dei costi della manodopera e giustificazioni offerta” – da inserire qualora l'operatore economico indichi costi della manodopera inferiori a quelli stimati in progetto

Step 3 – Invio della partecipazione: una volta caricate tutte le Buste con la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante la Piattaforma rende disponibile l'INVIO, che consente all'operatore economico di inoltrare la propria partecipazione alla gara.

Si segnala che il solo caricamento della documentazione non è sufficiente ai fini della partecipazione. L'inoltro della partecipazione alla gara avviene esclusivamente effettuando l'operazione di invio dell'offerta.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e

ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

- **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore ai 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma, accessibile al seguente indirizzo <https://cittametropolitanagenova.tuttogare.it/> per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione (Allegato A);
2. dichiarazione anagrafica e antimafia (Allegato B) – *da compilare anche dall'eventuale impresa ausiliaria*;
3. verbale di sopralluogo (Allegato D);
4. dichiarazione titolare effettivo e auto-dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (Allegato F);
5. eDGUE direttamente editabile e generabile dalla Piattaforma – *da compilare anche dall'eventuale impresa ausiliaria*;
6. attestazione di pagamento contributo ANAC (*fino a quando non sarà possibile verificarlo sul FVOE*);
7. eventuale procura;
8. garanzia provvisoria (qualora richiesta);
9. documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.4;
10. documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.5;
11. attestazione assolvimento imposta di bollo;
12. Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
13. altra documentazione (documenti relativi a ATI/RTI, altra documentazione ritenuta importante);

15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato A "Modello Domanda di Partecipazione".

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, specificando in caso di dichiarazione positiva di quale tipologia ed assicurando comunque la prevalenza del lavoro intellettuale, il controllo e la verifica dei risultati ottenuti e garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Trattandosi di procedura negoziata non è richiesto l'assolvimento dell'imposta di bollo sulla documentazione amministrativa.

15.2 Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 Dichiarazioni da rendere nel DGUE

Il concorrente compila il eDGUE. Il concorrente presenta tramite la piattaforma telematica, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Un eDGUE dev'essere compilato da:

- a. gli operatori economici che assumono la veste di concorrenti, in forma singola;
- b. i mandatarî degli operatori economici che assumono la veste di concorrenti in forma associata sia già costituiti che costituendi;
- c. l'impresa ausiliaria in caso di avvalimento;
- d. l'impresa designata quale esecutrice delle prestazioni di un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, di un consorzio tra imprese artigiane ovvero di un consorzio stabile;
- e. i mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese e professionisti già costituiti o costituendi;
- f. ogni componente del consorzio, per i consorzi ordinari già costituiti o da costituire;
- g. le imprese aggregate designate a eseguire le prestazioni, per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete;
- h. gli operatori economici aderenti al contratto di rete diversi dall'organo comune;
- i. gli operatori economici costituenti il GEIE compreso il soggetto capofila;

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

15.4 Documentazione in caso di avalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

1. domanda di partecipazione (Allegato A) con consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
2. la dichiarazione di avalimento;
3. il contratto di avalimento, anche misto;
4. dichiarazione anagrafica e antimafia (Allegato B).

15.5 Documentazione per i concorrenti in forma associata

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- le quote di ripartizione delle prestazioni nell'ambito del raggruppamento temporaneo

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- le quote di ripartizione delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le quote di ripartizione delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- le quote di ripartizione delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- le quote di ripartizione delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - le quote di ripartizione delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le quote di ripartizione delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a) *[Eventuale, in caso di lavori rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:*
 - a.1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
 - (o, in alternativa,)**
 - a.2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
 - b) *[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:*
 - b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;
 - (o, in alternativa)**
 - b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
 - c) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:*
 - che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
 - che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da
 - d) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:*

- che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data da parte di
- e) **[solo per i consorzi stabili]** di non partecipare a più di un consorzio stabile;
- f) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
- (o, in alternativa)**
- g) di partecipare in più di una forma, **[indicare quali]** e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- (o, in alternativa)**
- h) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente **[indicare il nominativo]**, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
- i) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

16 OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta economica.

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma secondo le modalità di cui al punto 13.1. L'offerta economica è firmata secondo le modalità di cui al precedente punto 15.1.

L'offerta deve essere incondizionata ed è formulata online sulla piattaforma Tuttogare e deve indicare, **a pena d'esclusione**, i seguenti elementi:

- a. **il ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara (comprensivo dei costi della manodopera e al netto dei costi della sicurezza) – verranno prese in considerazione fino a 3 (tre) cifre decimali;**
- b. **la stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;** gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; gli oneri che devono essere indicati sono diversi da quelli non soggetti a ribasso d'asta (oneri della sicurezza esterni o da interferenze) e dipendono dalla natura e dalle caratteristiche dell'operatore economico offerente e dell'attività propria dell'impresa.
- c. **la stima dei costi della manodopera;** nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico deve anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando in sede di offerta economica la "Tabella di dettaglio dei costi della manodopera e giustificazioni offerta" debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta digitalmente e i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione
- d. Allegato E – (eventuale): la dichiarazione di equivalenza delle tutele di cui all'art.11, comma 4, del Codice. La mancata anticipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele non costituisce causa di esclusione.
- e. Allegato G – (obbligatorio): dichiarazione degli impegni assunti dall'operatore ai sensi dell'art. 102 D. Lgs 36/2023;

Sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base d'asta. Sono inammissibili le offerte economiche pari all'importo a base d'asta.

Il ribasso sull'importo a base di gara deve essere espresso in cifre e in lettere.

In caso di discordanza prevale il dato espresso in lettere.

Compilazione dell'offerta

L'offerta deve essere compilata nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- (a) deve essere redatta in lingua italiana;
- (b) deve essere incondizionata;
- (c) deve essere sottoscritta digitalmente da un legale rappresentante dell'operatore economico.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, di consorzi o altre forme associative non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici associati o consorziati, riportando il soggetto mandatario, capogruppo o capofila, e deve essere, se ne ricorrono i presupposti, corredata dell'Allegato E, e dell'Allegato G sottoscritti da ogni componente il costituendo RTI/consorzio/ associazione,

Nel caso l'offerta sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare tale sua qualità, allegando il documento comprovante in formato originale digitale o in copia conforme all'originale digitale sottoscritto digitalmente.

Le offerte devono essere formulate tenendo conto di tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sull'esecuzione del contratto e sulla determinazione del corrispettivo, ivi compresa l'offerta tecnica presentata.

17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso.

La Stazione Appaltante procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'Art. 54 e dell'All. II.2 METODO A del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con sorteggio secondo quanto disposto dall'All. II.2 METODO A del Codice

Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque la Stazione Appaltante può valutare la congruità dell'offerta che, anche in base agli elementi specifici del costo della manodopera e dei costi aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, appaiano anormalmente basse.

In ogni caso la Stazione Appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 54 comma 1 ultimo capoverso del Codice dei Contratti.

Il calcolo della soglia di anomalia viene effettuato dalla Stazione Appaltante mediante l'utilizzo della piattaforma "Tuttogare", sulla base del ribasso percentuale indicato dall'operatore economico nella propria offerta economica.

18 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno 26/8/2026 alle ore 12.00

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il portale della Stazione Appaltante e la Piattaforma (PAD).

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la piattaforma TUTTOGARE almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato, in possesso delle credenziali personali di accesso a Tuttogare, di visualizzare le operazioni della seduta, secondo le modalità comunicate indicate nel documento "Norme tecniche di utilizzo" della Piattaforma stessa.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

19 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara, individuato all'interno del Servizio Stazione Unica Appaltante, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta, chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Si applica il principio dell'invarianza della soglia di anomalia di cui all'art.108 comma 12 del codice:

ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara.

20 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La seduta di apertura delle offerte economiche viene avviata dal Seggio di gara comunicando ogni altro elemento ritenuto importante prima dell'apertura delle buste economiche (eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti, ect.).

Si passa quindi all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche secondo il criterio e le modalità descritte al punto 17 e successivamente alla formulazione della graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusive;

- offerte in aumento, pari a zero o pari rispetto all'importo a base di gara;

21 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque e la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, anche in base agli elementi specifici del costo della manodopera e dei costi aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

A fine di compiere la valutazione di anomalia, il RUP assegna all'operatore economico un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora l'offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

Nel caso in cui l'operatore economico individuato quale miglior offerente in applicazione del criterio di cui al paragrafo 17 abbia indicato costi della manodopera inferiori a costi stimati dalla Stazione Appaltante nel progetto posto a base di gara, la Stazione Appaltante attiva la verifica della congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 54 comma 1 ultimo capoverso del Codice, in combinato disposto con l'art. 110 comma 1 e 108 comma 9 del Codice.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace.

N.B. Come evidenziato anche nel parere n. 3942 del 11/12/2025 del MIT, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 83 del decreto legislativo n.159 del 2011, l'acquisizione della documentazione antimafia non è condizione necessaria ex ante per disporre l'aggiudicazione, essendo funzionale alla fase di stipula/conclusione del contratto.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni rese dall'offerente eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

N.B. La lista dei requisiti non ancora verificabili tramite FVOE è allegata al Comunicato del Presidente del 16 aprile 2025 ed è consultabile sul sito dell'Anac al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/en/-/comunicato-del-presidente-del-16-aprile-2025-fvoe>. La lista viene aggiornata a mano a mano che vengono attivati nuovi collegamenti in regime di interoperabilità con gli enti certificatori.

N.B. L'avvenuta stipula del contratto non esime la stazione appaltante dal concludere entro un congruo termine la verifica dei requisiti autocertificati che non è stato possibile verificare entro i termini sopra indicati.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e all'eventuale segnalazione all'ANAC, in presenza delle condizioni di cui all'art. 96, comma 15.

Ove ne ricorrano le condizioni, si procede altresì all'incameramento della garanzia provvisoria.

Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6 del Codice, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 dell'articolo 17.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario (qualora richiesta dalla lettera di invito) è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale. In conformità all'art. 53 comma 4 bis del Codice non applicano gli aumenti previsti dall'articolo 117 comma 2 del Codice.

La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 55 del Codice. I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante/del committente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023, mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso/dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta oppure alle condizioni proposte dell'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

23 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Genova, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Città Metropolitana di Genova nella sezione amministrazione trasparente disponibili al seguente indirizzo:

link: per Città Metropolitana di Genova: https://dati.cittametropolitana.genova.it/sites/default/files/atti-general/Codice%20di%20Comportamento_2025pdf.pdf

25 VERBALE D'INTESA – INDICAZIONI PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI CORRELATI ALLE CONDIZIONI DI MICROCLIMA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO PER LA PROVINCIA DI GENOVA

L'operatore economico attesta di aver preso visione e accettare il "Verbale d'Intesa – Indicazioni per la prevenzione e protezione dai rischi correlati alle condizioni di microclima negli ambienti di lavoro per la provincia di Genova" sottoscritto in data 24 luglio 2023 presso la Prefettura di Genova e consultabile al seguente link:

<https://sua.cittametropolitana.genova.it/sites/default/files/Documenti/PROTOCOLLO%20GENOVA%20CALDO%20def%20firmato.pdf>

ACCESSO AGLI ATTI

26 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle Piattaforme a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la Piattaforma, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita, a procedura conclusa, tramite la Piattaforma accedendo alla sezione della gara di interesse, dal menù Gestione Gare visualizzabili in homepage – Pannello partecipante.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante la sezione della gara di interesse della piattaforma. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati tramite la sezione Comunicazioni della Piattaforma.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. L'accesso è consentito tramite le modalità indicate nel menù Gestione Gare della Piattaforma.

Ai sensi di quanto stabilito con sentenza del Consiglio di Stato n. 61/2026, come recepita dal comunicato del Presidente ANAC n. 10 del 06/05/2026, le eventuali richieste di oscuramento della documentazione Amministrativa prodotta dai concorrenti non potranno essere accolte dalla Stazione Appaltante.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

27 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Liguria, Via Fogliensi 2 16145 GENOVA.

28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

La Città Metropolitana di Genova tratta i dati personali raccolti in occasione della partecipazione alla presente procedura selettiva, nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale di protezione, al solo scopo e per il solo tempo necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. In particolare, la raccolta sarà limitata ai dati personali strettamente necessari, i quali saranno oggetto di valutazione al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti dalla presente procedura selettiva nonché per istruire il successivo procedimento ed adottare il provvedimento finale, compresa la fase di esecuzione contrattuale.

Sono raccolti e, comunque, trattati, i dati relativi alle persone fisiche che, in ragione della propria appartenenza alla struttura organizzativa del partecipante, sono soggetti all'obbligo di fornire documenti, informazioni e dichiarazioni rilevanti ai fini della procedura. I dati personali potranno altresì essere acquisiti presso altre pubbliche amministrazioni o presso banche dati pubbliche.

Il trattamento dei dati prescinde dal consenso dell'interessato in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

I dati personali potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni e potranno essere oggetto di confronto con altri dati già in possesso di questo Ente, nei limiti in cui ciò si renda necessario.

I dati personali saranno diffusi limitatamente a quanto imposto dalle vigenti norme di legge.

La conservazione dei dati avverrà per il tempo necessario al perseguimento delle descritte finalità e, comunque, sotto l'osservanza della disciplina in materia di conservazione dei documenti amministrativi.

Maggiori e dettagliate informazioni, anche in relazione ai diritti e relative modalità di esercizio, spettanti all'interessato, possono essere reperite sul sito web istituzionale, alla pagina raggiungibile all'indirizzo: https://privacy.nelcomune.it/cittametropolitana.genova.it/informativa_provincia_contratti_pubblici.

Il partecipante si impegna a fornire alle persone fisiche interessate dal trattamento dei dati personali di cui al presente articolo, le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del RGPD, per conto del Titolare, indicando l'indirizzo web sopra citato.

II RUP

Ing. Sonia Resemini

(f.to digitalmente)